
Società di persone, cancellazione dal registro delle imprese: quali conseguenze sulla capacità processuale?

Il principio affermato a proposito delle società di capitali – secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese determina infatti l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, se abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 (che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione) – va esteso alle società di persone, confermando che la cancellazione, nel determinare l'estinzione dell'ente, priva la società della capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento della sentenza impugnata per cassazione.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.10.2015, n. 21112

...omissis...

Preliminarmente va affermata la ammissibilità del secondo ricorso per cassazione, sostitutivo del precedente, non essendovi stata declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente impugnazione.

Va poi dichiarata l'inammissibilità del primo ricorso, iscritto xxxxxxx norma che è ancora applicabile ai ricorsi avverso sentenze emesse, come nella specie, prima del 4 luglio 2009 (Cass. 7119/10; 15718/11; 24597/14). Parte controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del secondo ricorso, perchè notificato oltre sessanta giorni "dalla notificazione della sentenza avvenuta a cura xxxxxx 2010", circostanza che risulta dalla relata di notifica della sentenza prodotta, effettuata proprio a istanza di G. s.a.s di xxx

In proposito S. ha prodotto ex art. 372 c.p.c. documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso, e che trovano quindi ingresso nel giudizio, relativi alla invalidità della notifica della sentenza, che non sarebbe quindi utile a far decorrere il termine breve.

Si tratta di documentazione attestante che con verbale di assemblea straordinaria del 18 gennaio 2006 (confermativo di altro del 22.11.2005) le due socie superstiti avevano deliberato lo scioglimento anticipato della società, senza messa in liquidazione, e la richiesta di cancellazione, risultante anche dal certificato camerale in data 2 marzo 2010.

Questa documentazione non è stata smentita o negata in alcun modo da parte resistente, che si è limitata a sostenere (controricorso pagg. 5-6) che ex art. 372 c.p.c. sarebbero producibili solo i documenti volti a dimostrare la nullità della sentenza. La produzione è invece ammissibile, perchè utile a far emergere, al fine di far stabilire la tempestività e quindi l'ammissibilità del ricorso, la invalidità della notificazione della sentenza, cioè di un atto processuale, successivo alla sentenza d'appello, proveniente da soggetto che non era legittimato a partecipare al processo, atteso che trattavasi di società estinta.

Il ricorso di xxxxxx.

I primi tredici attengono ai profili di merito della vicenda contrattuale.

Il quattordicesimo concerne la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. e art. 1722 c.c. e riguarda la proponibilità dell'appello incidentale di G., in quanto proposto da difensore di una "parte già estinta al momento della proposizione" (così il quesito di diritto, che in tal modo pone inequivocabilmente il tema del decidere).

Parte ricorrente, premesso che la società è stata sciolta con i verbali indicati sub 2) e cancellata il 15 febbraio 2006, deduce che si è conseguentemente verificata la estinzione della società, in forza della riforma del diritto societario di cui alla L. n. 6 del 2003, applicabile anche alle società di persone.

Sostiene quindi che la costituzione di xxx sede di appello e l'appello incidentale erano atti nulli o inesistenti, in quanto provenienti da società inesistente.

Parte controricorrente resiste a questo motivo deducendo che le produzioni documentali sono inammissibili e osservando che la nullità della sentenza di appello non potrebbe essere fatta valere (ex art. 157 c.p.c.), perchè sarebbe stata causata xxxxxx

I rilievi di parte resistente sono infondati.

Quanto all'appello principale va giudicata corretta la notificazione al difensore domiciliatario di Gxxxxx la cancellazione della società, avvenuta nelle more, non risulta essere stata formalmente portata a conoscenza xxxx applica quindi il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2014 con la sentenza n. 15295, secondo la quale: "La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante" (v., per una ulteriore applicazione implicitamente confermativa in un caso simile, Cass. 24993/14).

La nullità dedotta in ricorso non può quindi dirsi provocata da parte S., che ha correttamente notificato l'appello principale al difensore della parte estinta.

Quanto alla produzione attestante la cancellazione della società, oltre a rilevare la non contestazione della circostanza, si è già detto che essi sono ritualmente

stati prodotti al fine di documentare l'ammissibilità del ricorso per cassazione. Non può quindi la Corte, che li deve esaminare in questo giudizio, non tenerne conto.

Il motivo 14 di ricorso è logicamente preliminare, perchè riguarda la validità dell'appello incidentale, che è stato ritenuto dalla Corte di appello di Torino "logicamente pregiudiziale" e assorbente rispetto all'appello principale xxxxx

La Corte di appello ha chiaramente spiegato in esordio di motivazione (pag. 11) che l'eventuale accoglimento, poi dichiarato, avrebbe comportato l'integrale riforma della sentenza di primo grado con rigetto dell'appello principale. L'appello incidentale era però invalido, perchè proposto dalla sola xxxx sas, la cui legale xxxxx rilasciato all'uopo mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 novembre 2006, atto nel quale era appunto contenuta l'impugnazione incidentale. G. era ormai estinta.

La cancellazione dal registro delle imprese determina infatti l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, se abbia avuto luogo, come nella specie, in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione. Il principio, affermato da SU 4060/10 a proposito delle società di capitali, è stato esteso alle società di persone (v. Cass. 9110/12; 24955/13; SU 6070/13) sancendo che la cancellazione, nel determinare determina l'estinzione dell'ente, priva la società della capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento della sentenza impugnata per cassazione (Cass. 21188/14).

L'attività spiegata da Gxxx mano della sua legale rappresentante, era quindi inidonea a radicare l'attività processuale svolta in appello.

Consegue da quanto esposto l'accoglimento del motivo 14 del ricorso n. 12612/10, restando inammissibile l'appello incidentale di xxx La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte di appello di Torino, altra sezione, per l'esame dell'appello principale xxx la liquidazione delle spese di questo giudizio.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso n. 6901/10.

Accoglie il motivo 14 del ricorso n. 12612/10.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per l'esame dell'appello principale ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.